o su un'altra concezione spirituale o filosofica della vita, nell'ambito delle attività commerciali esercitate da tale comunità, qualora le prestazioni fornite dalla comunità ai suoi membri possano essere considerate come l'indiretta contropartita di attività reali ed effettive.

2. Gli artt. 59 e 60 del trattato non riguardano la situazione del cittadino di uno Stato membro che si rechi nel territorio di un altro Stato membro e vi stabilisca la propria residenza, per fornire o ricevere prestazioni di servizi a tempo indeterminato.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 196/87 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. *Il contesto normativo*

a) *Legislazione nazionale*

Nei Paesi Bassi, in forza dell'art. 91, n. 1, inizio, e lett. a), del *Vreemdelingenbesluit* (decreto sugli stranieri), 19 settembre 1966, Stb. 387, è considerato cittadino privilegiato CEE lo straniero che è cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea e che soggiorna o si reca nei Paesi Bassi, sia per prestarvi attività lavorativa, subordinata o no, sia in qualità di destinatario di servizi. Questa disposizione costituisce una deroga alle norme generali che si applicano in funzione della politica seguita in materia di ammissione degli stranieri in base all'art. 11, n. 5, della *Vreemdelingenwet* (legge sugli stranieri) 13 gennaio 1965, Stb. 40, e secondo cui il permesso di soggiorno può essere rifiutato per motivi d'interesse generale.

Il capitolo B 4, punto 3.3.1, della *Vreemdelingencirculaire* (circolare relativa agli stranieri), vigente al momento della decisione impugnata, ha il seguente tenore:

« Nell'ambito della libera circolazione dei servizi, i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea hanno il diritto di recarsi in un altro Stato membro e di soggiornarvi per prestarvi un servizio o fruirne, conservando — contrariamente a quanto vale per la libera circolazione dei lavoratori subordinati e per il diritto di stabili-

* Lingua processuale: l'olandese.

mento dei lavoratori autonomi — la residenza in un altro paese della Comunità.

Esempi:

— il tecnico che viene per installare una macchina;

— l'avvocato che, investito di apposito mandato, viene per fornire la propria consulenza;

— in senso inverso, il fatto di venire a consultare un avvocato o un esperto olandese ».

b) *Norme comunitarie pertinenti*

Il secondo punto del preambolo della direttiva 73/148, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU 1973, L 172, pag. 14), precisa:

« considerando che la libertà di stabilimento può essere pienamente realizzata soltanto se ai beneficiari è riconosciuto un diritto di soggiorno permanente; che la libera prestazione dei servizi implica che al prestatore e al destinatario sia garantito un diritto di soggiorno corrispondente alla durata della prestazione; ».

L'art. 1, n. 1, lettere a) e b), dispone:

« 1. Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno:

a) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;

b) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi; ».

2. *Gli antefatti della causa principale*

Il sig. Steymann, cittadino tedesco, di professione idraulico, si recava all'inizio del 1983 nei Paesi Bassi, dove esercitava per un breve periodo la sua attività professionale ad Amsterdam tramite un'agenzia di collocamento per lavori temporanei, dopodiché diveniva membro dell'associazione « De Stad Rajaneesh Neo-Sannyas Commune » (in prosieguo: la « comunità Bhagwan »). Questa associazione si propone, secondo l'art. 2, n. 1, del suo statuto,

« di essere (in modo esemplare) una comunità religiosa di (neo)-sannyasins, la cui vita si ispira sotto ogni aspetto alla dottrina e alla visione religiosa di Bhagwan Shree Rajneesh, e di promuovere così risolutamente tale dottrina ».

L'art. 2, n. 2, dello stesso statuto precisa che:

« I membri della " Commune " vivono in comunità con mezzi finanziari collettivi e svolgono, per provvedere al proprio comune sostentamento, tutte le attività legalmente permesse che consentono alla " Commune " di costituire una comunità di vita economicamente indipendente ».

Secondo l'art. 17 di detto statuto,

« I membri sono tenuti a partecipare totalmente e fattivamente alla vita della " Commune "« .

L'art. 24 dello statuto dell'associazione dispone:

« La " Commune " provvede al vestiario, al vitto, all'alloggio, alle spese mediche e agli altri beni e servizi che siano ragionevolmente necessari ai membri, oltre all'importo in danaro che sia individualmente necessario a ciascun membro per il pagamento delle imposte connesse all'obbligo di partecipazione alla disciplina risultante dall'art. 8. La determinazione della natura, dell'entità, della qualità e della quantità di tali " prestazioni di base " è di competenza del consiglio di amministrazione, che cercherà, nel decidere in proposito, un equilibrio fra l'obbligo di provvedere a tali prestazioni di base e l'obbligo di curare scrupolosamente gli interessi della " Commune ", in particolare la cassa collettiva.

Dette prestazioni di base dipendono esclusivamente dall'affiliazione e non sono connesse al lavoro effettuato dai singoli membri, né da qualsiasi altro modo in cui essi contribuiscano all'insieme ».

Dopo aver più volte ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio (tre mesi) per cercare lavoro, il 28 agosto 1984 il sig. Steymann chiedeva alle autorità olandesi un permesso di soggiorno per esercitare un'attività lavorativa subordinata. La domanda veniva intesa dallo Staatssecretaris van Justitie come una domanda di permesso di soggiorno in quanto membro della comunità Bhagwan e veniva pertanto respinta per il motivo che l'interessato non esercitava attività lavorativa subordinata e non disponeva dei mezzi necessari per sovvenire al proprio fabbisogno ai sensi della summenzionata *Vreemdelingenwet*. Anche la domanda di revoca di questo provvedimento veniva respinta, il 20 dicembre 1985. Contro tale decisione negativa il sig. Steymann proponeva ricorso al Raad van State.

Dal fascicolo risulta che, durante il procedimento di opposizione, il sig. Steymann ha lasciato cadere le proprie allegazioni secondo cui le attività da lui esercitate nell'ambito della comunità Bhagwan sarebbero equiparabili ad un lavoro subordinato o ad un lavoro autonomo, e si è basato unicamente sul diritto alla libera prestazione di servizi. Sembra ch'egli abbia sostenuto di essere tanto un destinatario di taluni servizi della comunità Bhagwan quanto un prestatore di tali servizi, e di dovere, perciò, essere considerato cittadino privilegiato CEE ai sensi dell'art. 91, n. 1, del decreto olandese sugli stranieri, avente il diritto di ottenere il permesso di soggiorno nei Paesi Bassi.

Secondo il sig. Steymann, i servizi forniti dalla comunità Bhagwan consistono fra l'altro in determinate prestazioni di base, come vitto, alloggio e vestiario, l'autorizzazione a far parte della comunità e a beneficiare su base paritaria ai risultati delle attività materiali dell'associazione. I servizi da lui a sua volta prestati consisterebbero in determinate attività di idraulico nell'edificio dell'associa-

zione, in vari lavori domestici e nella collaborazione all'attività economica esterna della comunità (ad esempio, lavorare, fra l'altro, nello « Zorba the Buddha Rajneesh Disco and Lounge », nel « Rajaneesh Cleaning Service » o nel « Rajaneesh Buddhafield Transport », tutti appartenenti alla comunità Bhagwan).

3. *Le questioni pregiudiziali*

Pur non escludendo che si tratti in realtà della libertà di stabilimento, il Raad van State ha considerato che sorgono alcuni problemi per quanto riguarda la nozione di libera prestazione dei servizi nel diritto comunitario. Esso ha perciò deciso, con provvedimento 3 giugno 1987, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se costituiscano attività economica, o servizio, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le attività che consistono — e si esauriscono — nella partecipazione ad una comunità basata su una religione o su un'altra concezione spirituale o filosofica della vita e nell'osservanza delle regole di detta comunità, nella quale i membri si procurano reciprocamente vantaggi.

2) Se gli artt. 59 e 60 del trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che non sussiste prestazione di servizi ai sensi dello stesso trattato qualora un cittadino di uno Stato membro si rechi nel territorio di un altro Stato membro per soggiornarvi a tempo indeterminato — stabilendo così la sua residenza in questo altro Stato membro — e dalla natura dei servizi da prestare non risulti una delimitazione temporale di detto soggiorno.

3) Se gli artt. 59 e 60 del suddetto trattato debbano essere interpretati nel senso che non sussiste fruizione di servizi ai sensi dello stesso trattato qualora un cittadino di uno Stato membro si rechi nel territorio di un altro Stato membro per soggiornarvi a tempo indeterminato — stabilendo così la sua residenza in questo altro Stato membro — e dalla natura dei servizi di cui egli fruisce non risulti una delimitazione temporale di detto soggiorno ».

4. *Le osservazioni del giudice proponente*

Richiamandosi alla sentenza 3 luglio 1986 (causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121), il Raad van State osserva che nel caso del sig. Steymann non sussiste la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro, vale a dire il fatto che un soggetto presti, durante un periodo determinato, attività lavorativa a favore e sotto la direzione di un altro, attività che viene compensata con una retribuzione. Il giudice nazionale qualifica il fatto di prestare talune attività che non sono predeterminate, ma vengono stabilite d'accordo con gli altri membri della comunità, a seconda delle circostanze, come la naturale conseguenza della partecipazione alla vita della comunità, alla quale il sig. Steymann può sottrarsi in qualsiasi momento.

5. *Il procedimento*

Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 24 giugno 1987.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte dal governo olandese, rappresentato dal sig. E. F. Jacobs, segretario generale presso il Ministero degli affari esteri, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. E. Lasnet e dal sig. P. J. Kuyper, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di rimettere la causa alla sesta sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *Sulla prima questione*

a) Secondo il *governo olandese*, il carattere economico delle attività del tipo di quelle indicate dal giudice di rinvio nella prima questione deve risultare dalla natura dell'intero rapporto nell'ambito del quale le attività vengono esercitate, e cioè i rispettivi obblighi derivanti da tale rapporto devono configurarsi come concrete prestazioni e controprestazioni. Esso rileva, a titolo esemplificativo, che nell'ambito delle società cooperative o delle mutue assicurative costituite sotto forma di associazione i membri possono esercitare attività economiche perché l'organizzazione nel suo complesso è fondata su motivi economici e l'adesione mira ad uno scopo della stessa natura. Ora, secondo il governo olandese, questa ipotesi si differenzia nettamente dall'adesione alla comunità Bhagwan. A suo avviso, quest'ultima adesione non s'inquadra in un rapporto di natura economica, anche se la qualità di membro fa sorgere obblighi morali o giuridici di lavorare e di provvedere a « vitto e alloggio »; essa si basa piuttosto su una concezione di vita che implica l'obbligo di rendere, per così dire, « un servizio religioso ». La partecipazione ad una siffatta comunità non può quindi essere considerata come un'attività economica ai sensi del trattato.

b) La *Commissione* ritiene invece che i membri di un'organizzazione come la comunità Bhagwan possano esercitare attività economiche ai sensi del trattato, purché le regole di vita dell'organizzazione considerata comprendano precise istruzioni circa il lavoro dei membri e purché si tratti di attività reali ed effettive. Queste condizioni sarebbero soddisfatte nella presente fattispecie; in effetti, la situazione del sig. Steymann non sarebbe diversa da quella, ad esempio, di un frate artigiano che, in un convento di trappisti, sia incaricato della manutenzione dei tini per la birra.

Inoltre, secondo la Commissione, le attività di cui è causa possono essere considerate come attività di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 48 del trattato. Per i membri della comunità Bhagwan ricorrono infatti gli elementi, elencati dalla Corte nella sentenza 3 luglio 1986 (causa 66/85, Lawrie-Blum, locuzione citata), che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato. Questo rapporto, nella fattispecie, è paragonabile a quello derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la durata della

permanenza in seno alla comunità. In secondo luogo, il riferimento alle regole di vita della comunità implicherebbe una certa subordinazione dei membri di questa alla comunità nel suo complesso. Infine, ci si troverebbe in presenza di prestazioni fornite contro un certo corrispettivo; sarebbe irrilevante, in proposito, che la retribuzione sia modesta o inferiore al minimo vitale stabilito dallo Stato considerato (cfr. sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, e 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf, Racc. pag. 1741).

In subordine, la Commissione ritiene che il sig. Steymann, in particolare per quanto riguarda le sue attività di idraulico, possa eventualmente essere considerato come un lavoratore autonomo che eserciti un'attività indipendente ai sensi dell'art. 52 del trattato, qualora soddisfi le condizioni poste dalla legislazione olandese per lo stabilimento e l'esercizio della professione.

2. *Sulla seconda questione*

Il *governo olandese* e la *Commissione* sostengono entrambi che la seconda questione dev'essere risolta affermativamente.

a) Secondo il *governo olandese*, l'adesione a comunità religiose o a comunità che s'ispirino a una particolare concezione di vita non può essere considerata, data la natura di siffatte comunità, come servizio prestato abitualmente contro retribuzione. Inoltre, le attività in questione non avrebbero carattere transfrontaliero e, pertanto, non si potrebbe parlare di prestazione di servizi ai sensi degli artt. 59 e 60 del trattato CEE (cfr. sentenza 10 marzo 1980, causa 52/79, Debauve, Racc. pag. 833).

b) La *Commissione* considera che gli artt. 59 e 60 del trattato non siano applicabili nella fattispecie, tenuto conto delle circostanze descritte nella seconda questione pregiudiziale: durata indeterminata del soggiorno e assenza del carattere transfrontaliero della prestazione di servizi.

3. *Sulla terza questione*

Il *governo olandese* e la *Commissione* suggeriscono entrambi di risolvere la terza questione affermando che una situazione come quella considerata dal giudice di rinvio non può rientrare nella disciplina della libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 59 e 60 del trattato CEE.

a) Secondo il *governo olandese*, non ha senso parlare di libera prestazione di servizi quando l'interessato che fruisce di questi ultimi stabilisce la propria residenza, per una durata indeterminata, in un altro Stato membro ove è fornita la prestazione; in proposito, la cittadinanza del destinatario dei servizi non può essere considerata un elemento rilevante.

b) La *Commissione* precisa che colui che fruisce di servizi senza spostarsi nell'ambito della Comunità per ricevere la prestazione non può fondare sul trattato diritti autonomi in qualità di destinatario di servizi, almeno quando tali servizi non presentano alcun carattere transfrontaliero (cfr. sentenza 10 marzo 1980, causa 52/79, Debauve, locuzione citata).

T. F. O'Higgins
giudice relatore